



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Racchetti - da Vinci"

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO SCIENTIFICO

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA

☎ 0373 256424 ✉ e mail: CRIS013001@pec.istruzione.it / CRIS013001@istruzione.it

Codice Fiscale:82004890198 Codice Meccanografico:CRIS013001

**DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
RIGUARDO ALLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI
E
PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Codice Civile;
Visto il D. Lgs. 297/1994;
Visto il DPR 275/1999;
Visto il D. Lgs. 165/2001 artt. 5 e 25;
Visto il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
Vista la Legge 107/2015;
Visto il CCNL 29.11.2017, come modificato ed integrato dal CCNL
19.04.2018;
Visto il *Piano Annuale delle Attività 2023/24*
Visto l'orario delle lezioni vigente per l'a.s. 2023/24
Visto il *Regolamento d'Istituto*,
Visto il *Compendio di norme per il personale docente a.s. 2023/24*
Visto il *Compendio di informazioni e regole per studenti e famiglie a.s. 2023/24*

fornisce in via **preventiva** alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti **disposizioni**, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli studenti o di terzi, conseguenti a negligenze sulla **vigilanza**.

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
7. nel corso di uscite didattiche, visite guidate, *integration stay*, scambi e viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La puntualità, il rispetto dell'orario di servizio, nonché la vigilanza degli alunni, sono prerogative deontologiche importantissime nella professione docente.

Del resto, nello specifico, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile.

Per ricorrente giurisprudenza, inoltre, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile – sez. I – sentenza 3074 del 30.03.1999). E' ragionevole, d'altra parte, che l'obbligo assume contenuti (modalità e intensità) diversi in rapporto alle condizioni ambientali, all'età e al grado di maturità degli allievi.

Anche il CCNL 29.10.2007 art. 29 c. 5 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.C. *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*

Dispone, d'altra parte, l'art. 2048 C.C. che **i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [...]** *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.04.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza.**

La Corte dei Conti (Sez. III, 19.02.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Premesso, quindi, che l'allontanarsi dalla classe comporta negligenza e responsabilità nella *culpa in vigilando*, il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi in via eccezionale temporaneamente dall'aula, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007 Tabella A).

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico, si dispone che nell'atrio e nei corridoi dei rispettivi piani di servizio siano presenti **collaboratori scolastici** (come da *Piano Annuale delle Attività del personale ATA* predisposto dal DSGA, che si intende allegato alla presente Direttiva), i quali prestano la dovuta accoglienza e vigilano sul passaggio degli studenti fino alla loro entrata nelle rispettive aule.

Gli insegnanti sono obbligatoriamente tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni (cioè alle 8.05).

I collaboratori scolastici sono obbligatoriamente tenuti a trovarsi alla postazione loro assegnata e a non allontanarsene se non per giustificate e urgenti ragioni.

Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali ragioni disciplinari connesse alla didattica, è necessario tenere presente che **possono accedere ai piani e alle aule solo i docenti, gli studenti iscritti, il personale, operai, manutentori e individui autorizzati dal Dirigente Scolastico**. *Non è assolutamente consentito l'accesso ai piani e alle aule di familiari, ex alunni ed estranei, i quali potranno, dopo essersi fatti riconoscere dal collaboratore scolastico nelle postazioni agli ingressi, attendere nell'atrio la persona desiderata* (cfr. Direttiva DS prot. 3983 del 17 settembre 2019 e nota ai collaboratori scolastici dell' 11-09-2023).

Docenti, personale ATA e studenti non possono ricevere nessuno nelle aule e nei corridoi.

Questa disposizione risulta utile a garantire la necessaria sicurezza a tutti coloro che quotidianamente lavorano e studiano nel nostro Istituto.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE AULE

Per **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni** durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura il cambio medesimo di insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata, per non interrompere la sorveglianza sulla scolarasca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire immediatamente a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria del personale.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa della sede, la presenza di una succursale e di due cortili, al fine di regolamentare, razionalizzare e rendere efficace la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, **si dispone che:**

- **le porte delle aule** debbano rimanere aperte;
- **le palestre e gli spogliatoi** siano inaccessibili;
- **gli studenti** escano dalle aule, che vanno aerate aprendo le finestre;
- **la vigilanza** venga effettuata dai docenti secondo **un articolato piano predisposto dal Dirigente Scolastico** per il tramite dei suoi collaboratori, che si intende qui allegato.
- **gli insegnanti di sostegno** prestino assistenza in caso di necessità agli studenti loro affidati, secondo il proprio orario di servizio

Detto piano è adeguatamente pubblicizzato e diffuso (sul sito web, in bacheca *Spaggiari ClasseViva* e affisso nelle sale insegnanti e nei corridoi), si considera allegato alla presente Direttiva e comprende anche le turnazioni per la vigilanza esterna. Esso costituisce disposizione obbligatoria di servizio.

Si rammenta che durante l'intervallo gli studenti potranno uscire nella zona cortiliva.

In sede i docenti incaricati della vigilanza nel cortile sono assegnati ai 5 spazi cortilivi:

- a) davanti alla sbarra d'accesso,
- b) in prossimità delle panchine antistanti l'accesso alla palestra (lato est),
- c) in prossimità della pensilina per le biciclette,
- d) in prossimità della scala di sicurezza ex liceo classico (lato ovest),
- e) in prossimità della porta d'accesso ex liceo scientifico in fondo al cortile (lato nord)

Nella succursale i docenti incaricati della vigilanza nel cortile sono assegnati ai 4 spazi cortilivi:

- a) antistante l'ingresso (lato ovest),
- b) sul retro (lato est),
- c) laterale lato nord
- d) laterale lato sud.

L'accesso a questi ultimi due spazi è possibile direttamente dalle porte a vetro laterali per uscire in cortile.

E' ovviamente vietato uscire dalla recinzione sia nella sede sia nella succursale.

Si presti particolare attenzione alle zone più nascoste dei cortili, dove - tra l'altro - è verosimile quanto deprecabile la tendenza ad eludere il divieto assoluto di fumare.

I docenti di turno nei cortili, infatti, oltre alla normale sorveglianza, hanno il dovere di provvedere ad identificare gli studenti che non osservassero il divieto (annotandone il nome, il cognome e la classe) e a comunicare i dati a uno dei docenti preposti all'applicazione del divieto e previsti nella *Disposizione del D.S. sul divieto di fumo* (circolare 326/A-P del 14/02/2022, come integrata dal regolamento approvato da Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2022 con delibera n. 20/2021-2022).

Nello spirito di una concreta educazione al rispetto delle regole e alla tutela della salute, la segnalazione nominativa consentirà di limitare le eventuali sanzioni solo a chi reitererà l'inosservanza del divieto.

I **collaboratori scolastici** durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull'atrio, anche sui bagni.

I **collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsene**, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio, tantomeno durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA–USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I **collaboratori scolastici** vigileranno nei rispettivi piani di servizio sul transito degli alunni, ai quali non è consentito uscire dall’aula prima del suono della campana.

6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie studenti **con disabilità** particolarmente grave, talvolta imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall’assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

7. VIGILANZA DURANTE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, USCITE DIDATTICHE DI QUALSIVOGLIA NATURA, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE etc....

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma, nel rapporto di un docente ogni quindici/diciassette studenti nel caso di visite guidate o viaggi d’istruzione, escluse le uscite sul territorio), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico. Nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione non è consentito lasciare agli studenti “tempi liberi” senza alcuna vigilanza.

In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti si aggiungerà l’insegnante di sostegno e, a seconda dei casi, l’assistente *ad personam*.

Si rimanda, a tale proposito, alle nomine del dirigente scolastico indirizzate ai docenti prima di un viaggio.

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

- a) Di concedere agli studenti il permesso di uscire dall’aula durante la lezione solo nei casi di

effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta¹.

Non è assolutamente consentito agli studenti di lasciare l'aula dopo aver svolto una verifica e tantomeno di sostare nei corridoi a gruppi.

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori vigileranno sul diligente e responsabile adempimento a questa disposizione di servizio.

E' solo il caso di rammentare che lo studente fuori dall'aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe.

- b) Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.
- c) **Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare, di comportarsi e di vestirsi.**

Gli studenti sono perciò tenuti a un atteggiamento consono, ma è dovere degli insegnanti, che sono *in primis* educatori, richiamare chi non si comporta adeguatamente al rispetto di cose, persone e sensibilità.

E' superfluo ricordare che il docente, col suo modo di parlare e di comportarsi², rappresenta un esempio per gli alunni.

- d) Di abituare gli studenti a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni e tutto ciò che pertiene all'Istituto come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.
- e) Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.
- f) Di non consentire schiamazzi e urla durante gli spostamenti di qualsiasi tipo
- g) Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all'interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni avvengano ordinatamente.
- h) Di chiudere l'aula a chiave qualora la classe si sposti in palestra o nei laboratori o per altri motivi (cfr. disposizioni del DS recate dalla circ. P-089 del 29-10-2019)**
- i) E' solo il caso di rammentare che l'abitudine di farsi recare il caffè o altra bevanda durante l'ora di lezione da alunni appositamente fatti uscire per recarsi ai distributori automatici è pratica deprecabile, nient'affatto educativa né esemplare, oltre che rischiosa per la sicurezza e affatto in contrasto con le presenti disposizioni di servizio.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

¹ L'uscita degli alunni dall'aula è consentita, **un solo alunno alla volta**, previa autorizzazione del docente (*che ne è responsabile*)

- **per reali necessità personali** (titolo V, art. 1, lettera 2 del Regolamento d'Istituto);
- **per indisposizione fisica**: in tale caso l'alunno è accompagnato dal collaboratore scolastico in infermeria o in segreteria;
- **per chiamata da parte della segreteria o dell'ufficio del Dirigente scolastico**

² Saranno tempestivamente stigmatizzati deprecabili e poco onorevoli alterchi tra il personale

- a) Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.
- b) Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l'ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.
- c) Di potenziare la sorveglianza durante i cambi d'ora (non consentendo agli studenti di uscire dalle aule) e l'intervallo.
- d) Di sollecitare gli studenti a rientrare nelle aule dopo l'intervallo.
- e) Di verificare che le permanenze degli studenti nei bagni non siano anomale
- f) Di controllare periodicamente i bagni
- g) Di controllare che l'arredo scolastico non sia manomesso e di segnalare qualsiasi anomalia al docente coordinatore
- h) Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.
- i) Di cooperare, come di consueto, per il buon andamento della vita quotidiana della scuola anche attraverso un'attenta pulizia di locali e vetri.

Si ricorda che anche i collaboratori scolastici con il loro operato svolgono un ruolo, diverso ma ugualmente importante e responsabile, di educatori, in quanto costante presenza adulta con cui gli studenti si relazionano nelle più disparate contingenze quotidiane.

VIGILANZA "EDUCATIVA E FORMATIVA"

Oltre alla vigilanza sull'incolumità degli studenti e al debito rispetto delle presenti "Disposizioni" e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale, e in particolar modo i docenti, agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all'Ufficio di Dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Claudio Venturelli)

- Le presenti disposizioni sono integrate dall'articolato *Piano assistenza intervallo-Turnazioni*